

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2299)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 22 giugno 1967 (V. Stampato n. 3225)

d'iniziativa del deputato ROMANO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 giugno 1967*

Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1103, in ordine alla regolamentazione giuridica dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature radiologiche, devono istituire, qualora manchi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un ruolo organico di tecnici di radiologia medica.

Art. 2.

Le amministrazioni ospedaliere, le cliniche e gli istituti universitari, gli enti pubblici e gli altri istituti di cui al precedente articolo 1 sono obbligati a mantenere in servizio e ad inquadrare nel ruolo organico

di tecnici di radiologia medica il personale che alla data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1965, n. 1103, era adibito allo espletamento delle mansioni di tecnico di radiologia medica e che in virtù dell'articolo 21 della precitata legge consegue il diploma di abilitazione o risulti in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.